

**N. 23/2014 - 09.05.2014**

**Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale**

**Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma**

**Presidenti Nazionali: FIGISC: MAURIZIO MICHELI - ANISA: STEFANO CANTARELLI**

**Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724**

**e-mail : [figisc@confcommercio.it](mailto:figisc@confcommercio.it) - [anisa@confcommercio.it](mailto:anisa@confcommercio.it)**

**sito internet: [www.figisc.it](http://www.figisc.it)**

**il presente numero si compone di 10 pagine**

## SOMMARIO DEL NUMERO 23

**CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI  
DIRIGENTI NAZIONALI FIGISC  
MARTEDÌ 13 MAGGIO A ROMA**  
[pagina 1]

**GESTORI, ASSOPETROLI ED  
U.P. SCRIVONO AL MINISTERO  
SU COMMISSIONI CARTE**  
[pagina 2]

**COMUNICAZIONE MINISTERO  
SU OBBLIGO COMUNICAZIONE  
PREZZI DEGLI IMPIANTI**  
[pagina 3]

**FAIB, FEGICA ED ANISA  
SU ABBANDONI AREE SERVIZIO  
IN AUTOBRENNERO**  
[pagina 6]

**REPORT DELTA PREZZI  
RETE - EXTRARETE NELLA  
RETE ORDINARIA**  
[pagina 8]

## CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI NAZIONALI FIGISC MARTEDÌ 13 MAGGIO A ROMA

Ai Componenti  
del Comitato di Presidenza FIGISC  
Ai Componenti della Giunta FIGISC

Oggetto: CONVOCAZIONE 13 MAGGIO 2014.

Il giorno **13 maggio 2014**, presso la sede della Confcommercio, in Piazza G. G. Belli 2, in Roma, alle ore **11:30**, Sala Colucci - 1° piano -, è convocata la **RIUNIONE DEL COMITATO PRESIDENZA E DELLA GIUNTA** per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Mobilitazione della Categoria;
- 3) Varie ed Eventuali.

◆◆◆◆◆◆◆◆

Ai Componenti  
del Consiglio Nazionale FIGISC

Oggetto: CONVOCAZIONE 13 MAGGIO 2014.

Il giorno **13 maggio 2014**, presso la sede della Confcommercio, in Piazza G. G. Belli 2, in Roma, alle ore **14:30**, Sala Colucci - 1° piano -, è convocata la **RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE** per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013;

- 3) Mobilitazione della Categoria;
- 4) Stato Rapporti con Compagnie Petrolifere;
- 5) Varie ed Eventuali.

La chiusura lavori è prevista orientativamente per le ore 18:00.



### GESTORI, ASSOPETROLI ED U.P. SCRIVONO AL MINISTERO SU COMMISSIONI CARTE

*Sulla vicenda del ripristino delle commissioni sulle transazioni in moneta elettronica, si registra una presa di posizione unitaria di tutto il settore della distribuzione carburanti – FAIB, FEGICA, FIGISC, ASSOPETROLI-ASSOENERGIA, GRANDI RETI ed UNIONE PETROLIFERA -, che ha inviato ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e Finanze e degli Interni la seguente comunicazione per una richiesta di incontro.*

Illustri Ministri,

le scriventi Associazioni, in rappresentanza dei titolari e dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, chiedono un urgente incontro al fine di esaminare le conseguenze della reintroduzione delle commissioni bancarie, sulle transazioni effettuate con carte di pagamento presso gli impianti

di distribuzione carburanti a seguito del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 14/02/2014.

Ciò, anche in considerazione delle disposizioni contenute nel DM 24/01/2014, che impone agli esercenti l'obbligo di accettare, se al di sopra dei trenta euro, pagamenti con carte di debito.

Come a Voi noto, la rete distributiva dei carburanti è oggi caratterizzata da:

- ✓ frequenti attacchi della criminalità per furto di contanti;
- ✓ un'incidenza fiscale sul costo dei carburanti pari a circa il 60% del prezzo al consumo;
- ✓ marginalità lorda dell'esercente che non supera il 2% del prezzo finale;
- ✓ drastica riduzione dei consumi.

Condividendo appieno l'obiettivo di incrementare i pagamenti con moneta elettronica al fine di aumentare la trasparenza delle transazioni, garantire la sicurezza degli esercenti e ridurre il costo della circolazione del contante, riteniamo che l'applicazione di commissioni bancarie insostenibili per il nostro settore, quali quelle che ci vengono segnalate dai nostri Associati, richiedano l'intervento dei Ministeri competenti per individuare soluzioni compatibili con il settore petrolifero.

In attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

ASSOPETROLI-ASSOENERGIA  
FAIB  
FEGICA  
FIGISC  
GRANDI RETI  
UNIONE PETROLIFERA

## COMUNICAZIONE MINISTERO SU OBBLIGO COMUNICAZIONE PREZZI DEGLI IMPIANTI

*Si segnala e si riproduce integralmente la comunicazione in merito all'obbligo di comunicazione dei prezzi degli impianti di distribuzione carburanti che il Garante della sorveglianza dei prezzi presso il Ministero per lo sviluppo economico, Gianfrancesco VECCHIO, ha inviato recentemente a FAIB, FEGICA e FIGISC, all'UNIONE PETROLIFERA, ad ASSOPETROLI e GRANDI RETI, ad ASSOGASLIQUIDI, ASSOGASMETANO e FEDERMETANO, a FEDERDISTRIBUZIONE, ANCD-CONAD e ANCC COOP, nonché all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ed al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.*

**<<OGGETTO: attuazione art. 51 L. 99/2009 – obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti a fini di pubblicazione**

In riscontro alla nota di codeste Federazioni del 15 aprile u.s. presieduta dal Sottosegretario allo Sviluppo economico, Sen. Simona VICARI, si riepilogano di seguito le principali questioni emerse relativamente all'obbligo in oggetto e si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni, anche a beneficio dei soggetti preposti ai controlli, o comunque interessati, ai quali la presente viene inviata per opportuna conoscenza.

Codeste Federazioni rappresentanti dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno illustrato, nella nota citata e poi nel corso della riunione richiamata, la loro richiesta di eliminare la previsione secondo cui l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti si applica con cadenza almeno settimanale anche in caso di assenza di variazioni di prezzo in aumento, ritenendo che il mancato aggiornamento delle informazioni pubblicate non comporterebbe, in assenza di aumento dei

prezzi, alcuna lesione dell'interesse dell'utente alla conoscibilità dei prezzi praticati.

Codeste Federazioni hanno inoltre rilevato criticamente come anche per tali infrazioni fosse applicata una sanzione pari al doppio del minimo previsto.

Si ricorda preliminarmente che in attuazione dell'art. 51 della L. 99/2009, il DM 15 ottobre 2010 art. 1 c. 1) ha così precisato le modalità di esplicitazione della comunicazione dei prezzi :

*«L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:*

- *alla comunicazione iniziale;*
- *a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;*
- *alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.»*



Si ricorda poi che dal 16 settembre scorso l'obbligo di comunicazione dei prezzi è divenuto operativo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti sull'intero territorio nazionale a prescindere dalla collocazione stradale e dalla tipologia di carburanti erogati e che attualmente risultano registrati al sistema «*OsservaPrezzi carburanti*» accessibile all'indirizzo web <https://carburanti.mise.gov.it> più di 17.000 impianti.

Come fatto presente in precedenti note alla Guardia di Finanza e all'Associazione dei Comuni, si rimarca che questo Ministero ha fornito espressa indicazione di dare priorità in una prima fase al controllo che tutti gli impianti della rete di distribuzione dei carburanti ottemperino alla registrazione e alla comunicazione del prezzo, mentre attualmente in base alle stime disponibili sarebbero ancora circa 7.000 gli impianti che non adempiono all'obbligo.

In questa che ormai può considerarsi la seconda fase di tale necessaria campagna di controlli, ferma restando la necessità di verificare prioritariamente quali impianti in servizio non siano ancora affatto presenti con i loro dati e le loro comunicazioni periodiche nel relativo sito web ministeriale, appare opportuno concentrare i controlli e la contestazione delle violazioni, oltre che nei confronti di tali impianti che hanno fino ad ora completamente omesso l'adempimento in questione, su quegli impianti per i quali venga riscontrato un prezzo praticato superiore a quello comunicato e pubblicato nel predetto sito. In tali situazioni, infatti, la lesione dell'interesse pubblico e dell'interesse dei consumatori è sicuramente più grave, venendo del tutto meno l'effetto di trasparenza ed informativo voluto dalla norma o essendo fornita un'informazione distorta.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia opportuno confermare a regime la necessità di dare completa attuazione al provvedimento in oggetto e, in tale contesto, si rimarca

l'importanza per i consumatori di conoscere anche le variazioni in diminuzione, in quanto solo un quadro di precisa e completa informazione consente di adottare adeguate decisioni di consumo che sarebbero viceversa alterate in caso di perdurante disallineamento tra il prezzo praticato e quello comunicato. Persino in caso di totale assenza di variazioni di prezzo l'obbligo di comunicazione settimanale appare utile sia ai fini dei controlli dell'amministrazione, che può in tal modo più facilmente individuare i casi di omissione dell'adempimento, sia per i consumatori che ne possono trarre una conferma dell'effettivo grado di aggiornamento del dato pubblicato.

Si ricorda, peraltro, che proprio al fine di contemperare i vantaggi informativi per i consumatori rispetto all'onere di comunicazione dei prezzi da parte dei gestori, la norma in questione ha previsto, in caso di assenza di variazioni in aumento, non l'obbligo di una comunicazione immediata, ma una comunicazione entro l'ottavo giorno. Il consumatore deve poter contare sull'informazione più aggiornata possibile anche in considerazione del fatto che la data di aggiornamento relativamente recente rende più attendibile l'informazione stessa, dal momento che le oscillazioni di prezzo sono in genere frequenti (anche più volte nella stessa giornata) e meno frequenti per il solo metano.



Con l'occasione si ricorda, inoltre, che al fine di assicurare la tempestività di aggiornamento dei prezzi il Ministero mette a disposizione diverse opportunità di semplificazione della trasmissione dei prezzi, ivi inclusa la possibilità di sviluppare soluzioni tecniche che consentono ai gestori di semplificare al massimo l'onere di comunicazione mediante l'integrazione della funzione di trasmissione del prezzo nei *software* gestionali degli impianti.

Pertanto, sia pure se con minor grado di priorità, la violazione dell'obbligo di comunicazione almeno settimanale deve essere a regime oggetto di contestazione e di eventuale conseguente sanzione anche in caso di variazioni di prezzo in diminuzione (dovendo, in assenza di diversa precisazione normativa, ritenersi omessa ogni comunicazione effettuata oltre i termini a tal fine previsti o con modalità difformi da quelle a tal fine previste), e solo in totale assenza di variazioni l'omissione di tale comunicazione, che comunque resta obbligatoria, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione nelle prime occasioni in cui viene rilevata (ivi compresa la sostituzione alla contestazione con una semplice diffida ad adempiere, ovvero l'eventuale archiviazione della contestazione comunque effettuata), tenendo conto del minimo grado di lesione dell'interesse tutelato e, soprattutto, dell'eventuale assenza di dolo o colpa per possibili equivoci iniziali nella corretta interpretazione delle disposizioni in questione che, come è noto, rileva ai fini del presupposto soggettivo della violazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quanto, infine, all'entità delle sanzioni applicate, per evitare possibili equivoci e per garantire il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa da parte dei gestori destinatari di contestazioni, si ricorda innanzi tutto che non compete all'organo accertatore della violazione determinare l'entità effettiva della sanzione da applicare, ma esclusivamente, conte-

stare la violazione ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 689/1981, precisando l'oggetto della violazione, indicando la disposizione violata e comunicando l'importo minimo e massimo di sanzione previsto da tale disposizione. Il medesimo organo accertatore deve in tale occasione informare il presunto responsabile della violazione che lo stesso può avvalersi della facoltà di pagare in misura ridotta una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, una somma pari al doppio del minimo edittale entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione (ai sensi dell'art. 16 della medesima L. 689/81).



Si evidenzia che, nel caso di specie, l'articolo 51, comma 3, della legge n. 99/2009 prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114; quest'ultima disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire 1.000.000 (attualmente euro 516) a lire 6.000.000 (attualmente euro 3.098);

la somma da pagare in sede di eventuale oblazione è comunque pari a euro 1.032, da cui l'apparenza di una determinazione

della sanzione in misura comunque sempre pari al doppio del minimo.

Viceversa l'autorità competente — che nel caso specifico dell'obbligo di comunicazione dei prezzi a fini di pubblicazione ai sensi dell'art. 51 L. 99/2009 c. 3 (che rimanda all'art. 22 del d.lgs. 114/98) è il Sindaco territorialmente competente — ha tutti i poteri per effettuare le valutazioni del caso e prendere le decisioni in merito all'importo della sanzione, che potrà essere anche pari al minimo per violazioni meno gravi (tra le quali potrebbe rientrare quella di mancata comunicazione settimanale dei prezzi in assenza di variazioni in aumento) o in concreto, nell'esame della vicenda, non comminare sanzione nello specifico se non ve ne sono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.

È conseguentemente facoltà del gestore eventualmente destinatario della contestazione in questione, avvalersi della possibilità di tale pagamento in sede conciliativa, per evitare ogni rischio ed onere derivante dalla procedura successiva, in particolare quando per la gravità della violazione possa temere in assenza di tale pagamento volontario l'applicazione di una sanzione più elevata fino all'importo massimo previsto; è parimenti facoltà di tale gestore, ove ritenga che la contestazione sia errata o che la violazione sia particolarmente lieve e tale da meritare una sanzione inferiore alla somma prevista in sede di oblazione, non procedere a tale pagamento e, ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge n. 689/1981, presentare nei termini prescritti al Sindaco competente scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito, sollecitando, a seconda dei casi, l'archiviazione degli atti o la determinazione della sanzione nella sua misura minima.

È appena il caso di rammentare che, naturalmente, la modalità propria per evitare ogni rischio sanzionatorio è quella di provvedere puntualmente e correttamente all'adempimento di comunicazione prescritto e, in tal senso, si chiede ancora una volta a codeste federazioni di sen-

sibilizzare ulteriormente a tal fine tutti i propri associati.

Il Direttore Generale e  
Garante per la sorveglianza dei prezzi  
Gianfrancesco VECCHIO

## FAIB, FEGICA ED ANISA SU ABBANDONI AREE SERVIZIO IN AUTOBRENNERO



Ill.mo **Amministratore Delegato**  
**Autostrada del Brennero S.p.A.**

Ing. **Walter PARDATSCHER**

Via Berlino, 10  
38121 TRENTO

e p.c. Ill.mo **Ministro per le**  
**Infrastrutture**

On.le **Maurizio LUPI**

P.le Porta Pia 1  
00198 ROMA

Ill.mo **Ministro per lo sviluppo**  
**economico**

Dott.ssa **Federica GUIDI**

Via Veneto 33  
00187 ROMA

Ill.mo **Viceministro per lo sviluppo**  
**economico**

Prof. **Claudio DE VINCENTI**

Via Veneto 33  
00187 ROMA

Ill.mo Direttore Generale per la sicurezza  
dell'approvvigionamento energetico

**Ministero per lo sviluppo economico**

Ing. **Gilberto DIALUCE**

Via Molise 2

00187 ROMA

Ill.mi **Presidente e Componenti**  
**Autorità per la regolazione dei**  
**trasporti**

Via Nizza 230 Lingotto

10126 TORINO

Roma, 6 maggio 2014

Oggetto:

**SITUAZIONE SERVIZI OIL AUTOBRENNERO –**  
**RICHIEDA INCONTRO**

Con la presente, i sottoscritti **Antonino LUCCHESI**, in qualità di Presidente pro-tempore di **FAIB AUTOSTRADE CONFERSCENTI**, **Roberto Di VINCENZO**, in qualità di Presidente pro-tempore di **FEGICA CISL** e **Stefano CANTARELLI**, in qualità di Presidente pro-tempore di **ANISA CONFCOMMERCIO**, in rappresentanza delle imprese di gestione delle aree di servizio autostradali della A22 Autobrennero, sottopongono alla cortese attenzione delle S.S.V.V. quanto di seguito esposto in ordine all'argomento in oggetto emarginato.

È noto che – a seguito dello spirare, in data 30.04.2014, degli affidamenti di cui ai bandi 18/bis e 20/bis di data 18.09.2006 e nelle more dello svolgimento dei bandi di data 17.04.2014 per complessive n. 20 aree di servizio [gestione «integrata» servizi *oil non oil* da procedura n. 1 a 5, per Plose Est ed Ovest, Sciliar, Laimburg Ovest, Garda Ovest e Po Ovest, da un lato, e dall'altro, gestione servizi *oil* procedure da n. 1 a 14, per Isarco, Laimburg Est, Paganella Est ed Ovest, Nogaredo Est ed Ovest, Adige Est ed Ovest, Garda Est, Povegliano Est ed Ovest, Po Est, Campogalliano Est ed Ovest] – **TAMOIL ITALIA** ha proceduto dall'inizio di maggio ad interrompere il servizio nelle tre aree di servizio di cui era già affidataria, «esempio» seguito - a quanto consta - a

partire dalla giornata di oggi da **TOTALERG** presso le Aree di Servizio a Voi affidate.

Dovendo rilevare che la circostanza conferma quanto dalle scriventi paventato e regolarmente annunciato al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero per le infrastrutture ed all'Autorità Regolazione Trasporti in data 1° aprile u.s. – Istituzioni che ci leggono per opportuna conoscenza -, appare evidente il contesto – specifico della rete di competenza di codesto spett/le Concessionario – di grande preoccupazione sulla continuità del pubblico servizio affidato in concessione, nonché dell'attività delle imprese di gestione impegnate nel servizio di distribuzione carburanti, con tutti i relativi risvolti di natura economica ed occupazionale.



**Autostrada del Brennero s.p.a**  
**Brennerautobahn AG**

Un tanto si aggiunge a quanto già abbondantemente denunciato in relazione alla gravissima situazione del segmento della distribuzione dei carburanti in autostrada, che si va progressivamente deteriorando, con grave perdita della attrattività della rete, del valore degli investimenti e della qualità dei servizi ed infine con il sostanziale svuotamento del ruolo e delle funzioni dei Gestori, le cui imprese sono sospinte verso la fuoriuscita od il fallimento, a causa di scelte commerciali delle Compagnie Petrolifere fortemente discriminanti e tali da penalizzare aliquote sempre più rilevanti della rete, dell'assenza di strategie di rilancio del comparto da parte dei soggetti imprenditoriali in-

interessati, nonché della totale «*distrazione*» della Politica nei confronti della deriva del comparto.

Ciò premesso, le scriventi Federazioni sono a richiedere **un urgente incontro** sia a codesto Concessionario, in relazione al caso specifico, sia alle Istituzioni sopra già citate, per la situazione complessiva, allo scopo di mettere a punto misure ed interventi risolutivi da adottare rispetto ad una emergenza che comincia a manifestarsi con allarmante gravità e che coinvolge tanto le imprese ed i lavoratori del settore, quanto il bene pubblico soggetto a concessione.

Confidando – in dipendenza della rilevanza delle problematiche evidenziate – in un positivo riscontro alla presente richiesta, si rimane a disposizione per una sollecita calendarizzazione dell'incontro

**LUCCHESI – FAIB AUTOSTRADE  
DI VINCENZO – FEGICA  
CANTARELLI – ANISA**

### REPORT DELTA PREZZI RETE – EXTRARETE NELLA RETE ORDINARIA

I dati che seguono aggiornano le risultanze che sono state esposte, da ultimo, su FIGISC ANISA NEWS N. 6 del 10.02.2014] e sono la rappresentazione numerica e grafica della anomalia/asimmetria del sistema distributivo italiano: valori assolutamente ingiustificati da attribuire all'evidenza che l'industria petrolifera pratica tale sperequazione fornendo prodotto a condizioni di cessione assolutamente diverse nel medesimo bacino territoriale di utenza e nello stesso segmento distributivo tra i propri impianti di marchio e quelli della rete della GDO e dei *no logo* [ed ai propri «ghost di marchio»], con un delta prezzo di entità tale da rivelare che nessun costo di sistema effettivamente sopportato viene riversato su tale canale privilegiato di vendita, costo che viene per con-

tro addebitato al canale penalizzato simmetricamente, cioè alla rete presidiata dai Gestori .

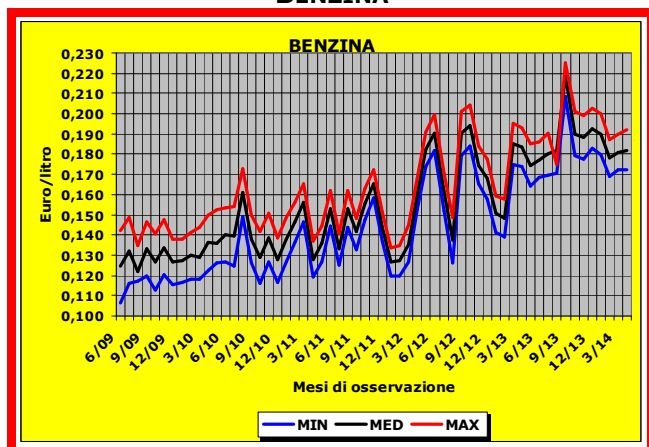
I valori per il periodo giugno-dicembre del 2009, degli anni interi 2010, 2011 e 2012, dei singoli mensili medi del 2013 e della media dello stesso anno, nonché dei mesi da gennaio ad aprile del 2014 e della media del medesimo anno sono esposti di seguito nelle due tabelle, mentre i relativi grafici riportano il valore medio mensile, il tutto distintamente per ciascun prodotto:

#### DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE – MEDIE PERIODO – BENZINA – EURO/LITRO –

| Periodo   | Minimo | Medio        | Massimo |
|-----------|--------|--------------|---------|
| 6-12 2009 | 0,115  | <b>0,128</b> | 0,143   |
| anno 2010 | 0,124  | <b>0,136</b> | 0,149   |
| anno 2011 | 0,137  | <b>0,146</b> | 0,154   |
| anno 2012 | 0,153  | <b>0,162</b> | 0,172   |
| gen-13    | 0,141  | <b>0,151</b> | 0,159   |
| feb-13    | 0,139  | <b>0,148</b> | 0,158   |
| mar-13    | 0,175  | <b>0,185</b> | 0,195   |
| apr-13    | 0,174  | <b>0,183</b> | 0,193   |
| mag-13    | 0,164  | <b>0,175</b> | 0,185   |
| giu-13    | 0,169  | <b>0,177</b> | 0,186   |
| lug-13    | 0,170  | <b>0,180</b> | 0,190   |
| ago-13    | 0,170  | <b>0,182</b> | 0,175   |
| set-13    | 0,208  | <b>0,219</b> | 0,225   |
| ott-13    | 0,179  | <b>0,190</b> | 0,201   |
| nov-13    | 0,178  | <b>0,188</b> | 0,199   |
| dic-13    | 0,183  | <b>0,193</b> | 0,202   |
| anno 2013 | 0,171  | <b>0,181</b> | 0,189   |
| gen-14    | 0,180  | <b>0,190</b> | 0,200   |
| feb-14    | 0,169  | <b>0,177</b> | 0,186   |
| mar-14    | 0,169  | <b>0,178</b> | 0,187   |
| apr-14    | 0,172  | <b>0,181</b> | 0,190   |
| anno 2014 | 0,172  | <b>0,182</b> | 0,192   |



**GRAFICO DEL DELTA MENSILE PREZZO DI CESSIONE  
RETE EXTRARETE – GIU 09/APR 14 –  
BENZINA**

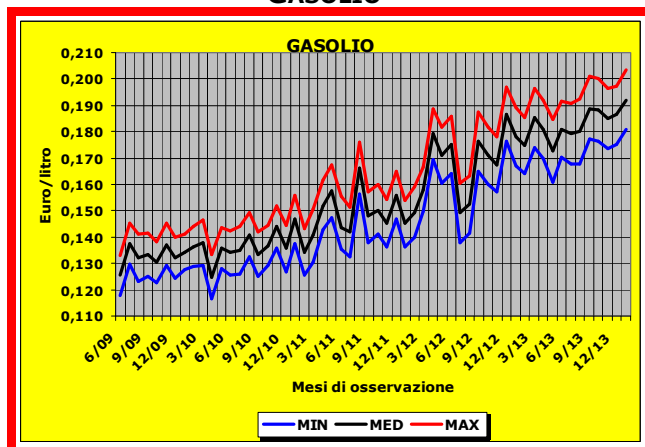


Il divario riscontrato è progressivamente crescente nel periodo che va dal 1° giugno 2009 al 30 aprile 2014 [per 1.795 giornate di osservazione], con valori medi annui da 0,128 [2009] a 0,182 [2014] euro/litro per la benzina [con un'escursione pari a +42,19 %] e da 0,133 [2009] a 0,193 [2014] euro/litro per il gasolio [con un'escursione pari +45,11 %].

**DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE –  
MEDIE PERIODO – GASOLIO – EURO/LITRO –**

| Periodo   | Minimo | Medio        | Massimo |
|-----------|--------|--------------|---------|
| 6-12 2009 | 0,125  | <b>0,133</b> | 0,141   |
| anno 2010 | 0,128  | <b>0,136</b> | 0,144   |
| anno 2011 | 0,139  | <b>0,149</b> | 0,158   |
| anno 2012 | 0,155  | <b>0,165</b> | 0,175   |
| gen-13    | 0,167  | <b>0,178</b> | 0,189   |
| feb-13    | 0,164  | <b>0,175</b> | 0,186   |
| mar-13    | 0,174  | <b>0,185</b> | 0,197   |
| apr-13    | 0,170  | <b>0,181</b> | 0,192   |
| mag-13    | 0,161  | <b>0,173</b> | 0,185   |
| giu-13    | 0,170  | <b>0,181</b> | 0,192   |
| lug-13    | 0,168  | <b>0,179</b> | 0,191   |
| ago-13    | 0,168  | <b>0,180</b> | 0,192   |
| set-13    | 0,177  | <b>0,189</b> | 0,201   |
| ott-13    | 0,176  | <b>0,188</b> | 0,200   |
| nov-13    | 0,173  | <b>0,185</b> | 0,196   |
| dic-13    | 0,175  | <b>0,187</b> | 0,197   |
| anno 2013 | 0,171  | <b>0,182</b> | 0,193   |
| gen-14    | 0,181  | <b>0,192</b> | 0,204   |
| feb-14    | 0,176  | <b>0,188</b> | 0,199   |
| mar-14    | 0,182  | <b>0,193</b> | 0,205   |
| apr-14    | 0,190  | <b>0,201</b> | 0,212   |
| anno 2014 | 0,182  | <b>0,193</b> | 0,205   |

**GRAFICO DEL DELTA MENSILE PREZZO DI  
CESSIONE RETE EXTRARETE – GIU 09/APR 14 –  
GASOLIO**



Oltre ai valori medi [mensili od annuali] sono stati presi in considerazione altresì i valori giornalieri più elevati [ossia le differenze massime tra prezzo di cessione alla rete e prezzo di cessione all'extra-rete, riscontrate nel periodo dal 1° giugno 2009 al 30 aprile 2014]: dall'analisi è verificato che esse superano i 20 centesimi/litro ed arrivano anche fino a 25,2 centesimi, come si evince dalle due seguenti tavole [i valori sopra 0,200 euro/litro sono evidenziati da sfondo giallo].

**DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE  
– MASSIMI VALORI GIORNALIERI – BENZINA –  
EURO/LITRO –**

| Anno      | Min          | Med          | Max          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| anno 2009 | 0,151        | 0,149        | 0,163        |
| anno 2010 | 0,158        | 0,170        | 0,182        |
| anno 2011 | 0,196        | <b>0,203</b> | <b>0,210</b> |
| anno 2012 | <b>0,220</b> | <b>0,229</b> | <b>0,239</b> |
| anno 2013 | <b>0,230</b> | <b>0,241</b> | <b>0,252</b> |
| anno 2014 | <b>0,203</b> | <b>0,214</b> | <b>0,225</b> |

**DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE  
– MASSIMI VALORI GIORNALIERI – GASOLIO –  
EURO/LITRO –**

| Anno      | Min          | Med          | Max          |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| anno 2009 | 0,148        | 0,155        | 0,162        |
| anno 2010 | 0,151        | 0,160        | 0,168        |
| anno 2011 | <b>0,204</b> | <b>0,214</b> | <b>0,224</b> |
| anno 2012 | 0,194        | <b>0,205</b> | <b>0,217</b> |
| anno 2013 | <b>0,201</b> | <b>0,212</b> | <b>0,224</b> |
| anno 2014 | 0,191        | <b>0,202</b> | <b>0,214</b> |

Ancora più marcato il divario che è possibile calcolare se il confronto viene attuato dal 2000 al 2014.

**DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE –  
MEDIE PERIODO – BENZINA – EURO/LITRO –**

| Periodo   | Minimo | Medio        | Massimo |
|-----------|--------|--------------|---------|
| anno 2000 | 0,104  | <b>0,110</b> | 0,116   |
| anno 2001 | 0,100  | <b>0,112</b> | 0,124   |
| anno 2002 | 0,105  | <b>0,117</b> | 0,129   |
| anno 2003 | 0,117  | <b>0,127</b> | 0,137   |
| anno 2004 | 0,112  | <b>0,123</b> | 0,133   |
| anno 2005 | 0,111  | <b>0,124</b> | 0,137   |
| anno 2006 | 0,107  | <b>0,119</b> | 0,131   |
| anno 2007 | 0,112  | <b>0,126</b> | 0,140   |
| anno 2008 | 0,125  | <b>0,139</b> | 0,152   |
| anno 2009 | 0,115  | <b>0,128</b> | 0,143   |
| anno 2010 | 0,124  | <b>0,136</b> | 0,149   |
| anno 2011 | 0,137  | <b>0,146</b> | 0,154   |
| anno 2012 | 0,153  | <b>0,162</b> | 0,172   |
| anno 2013 | 0,171  | <b>0,181</b> | 0,189   |
| anno 2014 | 0,172  | <b>0,182</b> | 0,192   |

**DELTA DEL PREZZO DI CESSIONE RETE EXTRARETE –  
MEDIE PERIODO – GASOLIO – EURO/LITRO –**

| Periodo   | Minimo | Medio        | Massimo |
|-----------|--------|--------------|---------|
| anno 2000 | 0,093  | <b>0,099</b> | 0,106   |
| anno 2001 | 0,105  | <b>0,111</b> | 0,116   |
| anno 2002 | 0,103  | <b>0,108</b> | 0,113   |
| anno 2003 | 0,111  | <b>0,118</b> | 0,124   |
| anno 2004 | 0,110  | <b>0,115</b> | 0,120   |
| anno 2005 | 0,124  | <b>0,128</b> | 0,132   |
| anno 2006 | 0,130  | <b>0,137</b> | 0,143   |
| anno 2007 | 0,128  | <b>0,135</b> | 0,142   |
| anno 2008 | 0,136  | <b>0,142</b> | 0,147   |
| anno 2009 | 0,125  | <b>0,133</b> | 0,141   |
| anno 2010 | 0,128  | <b>0,136</b> | 0,144   |
| anno 2011 | 0,139  | <b>0,149</b> | 0,158   |
| anno 2012 | 0,155  | <b>0,165</b> | 0,175   |
| anno 2013 | 0,171  | <b>0,182</b> | 0,193   |
| anno 2014 | 0,182  | <b>0,193</b> | 0,205   |

Per il prodotto benzina, la forchetta del delta prezzo va da 0,104-0,116 euro/litro nel 2000 a 0,172-0,192 del 2014: ossia, i valori minimi dello *spread* tra rete ed extrarete sono aumentati di qualcosa come il 65,4 % e quelli medi e massimi del 65,5 %.

Per il prodotto gasolio i risultati sono ancora maggiormente eclatanti: la forchetta del delta prezzo, infatti, si diva-

rica dal valore di 0,093-0,106 euro/litro nel 2000 addirittura a 0,182-0,205 del 2014: ossia, i valori minimi dello *spread* sono aumentati [insomma addirittura raddoppiati cioè] del 95,7 %, quelli medi del 94,9 % e quelli massimi del 93,4 %.

